



COMUNE DI CROTONE

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)

INDICE

- Art.1– Criteri di distinzione tra occupazioni permanenti e temporanee. Occupazioni soggette a tassa
- Art.2 – Domanda di concessione
- Art.3 - Provvedimento di concessione
- Art.4 – Concessione del diritto di occupazione
- Art.5 – Condizioni di occupazione
- Art.6 – Norme per la esecuzione di lavori
- Art.7 – Demolizioni ed uso di opere esistenti
- Art.8 – Trapassi delle concessioni
- Art.9 – Trasferimento dell’occupazione
- Art.10 – Cessazione, Decadenza e Revoca delle concessioni
- Art.11 – Deposito cauzionale
- Art.12 – Graduazione e determinazione della tassa
- Art.13 – Classificazione del Comune di Crotone
- Art.14 – Classificazione delle categorie
- Art.15 – Tariffe occupazioni permanenti
- Art.16 – Occupazioni con chioschi all’interno di aree a verde e ville comunali
- Art.17 – Occupazioni finalizzate all’arredo urbano
- Art.18 – Canone uso per occupazioni permanenti
- Art.19 – Disciplina passi carrabili
- Art.20 – Segnale di “Passo Carrabile” – “Divieto di sosta”
- Art.21 – Tariffe e Riduzioni occupazioni temporanee
- Art.22 – Occupazioni temporanee con tavolini, gazebo e similari per particolari attività
- Art.23 – Occupazioni temporanee convenzionate
- Art.24 – Provvedimento di autorizzazione per le occupazioni temporanee
- Art.25 – Versamento della tassa per le occupazioni temporanee
- Art.26 – Fiere e Mercati
- Art.27 – Mercatino dell’antiquariato
- Art.28 – Rimborso spese d’istruttoria
- Art.29 – Tabelle riepilogative delle tariffe
- Art.30 – Funzionario responsabile
- Art.31 – Regolarità contributiva
- Art.32 - Rinvio ad altre disposizioni
- Art.33 – Entrata in vigore
- Art.34 - Pubblicità

Art.1 - Criteri di distinzione tra occupazioni permanenti e temporanee.
Occupazioni soggette a tassa.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, marciapiedi e, comunque, sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, le aree soprastanti e sottostanti nonché le strade statali attraversanti il territorio comunale. Sono fra l'altro soggette alla tassa anche gli spazi per la pubblicità, le aree assegnate a privati per il periodo di realizzazione dell'opera e per la parte eccedente l'area di sedime del fabbricato; sono, altresì, soggette alla tassa le occupazioni per la realizzazione di opere pubbliche anche nell'interesse del Comune con esclusione della superficie di sedime dell'opera.

Art.2 - Domanda di concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti a suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o regolamento l'occupazione viene dichiarata esente dalla tassa, deve inoltrare domanda di autorizzazione all'amministrazione comunale per ottenere regolare concessione con l'assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione del diritto stesso sul bene concesso. Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo nonché essere limitata allo spazio strettamente indispensabile.
2. Saranno in ogni caso vietate le concessioni per l'esercizio di attività non consentite e non autorizzate ove occorre dalle vigenti disposizioni legislative e da regolamenti statali, regionali e comunali.
3. La domanda deve essere redatta in bollo su modulo predisposto dall'Ente e deve riportare tutte le indicazioni previste per il provvedimento di concessione di cui al successivo art. 3. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione di versamento del rimborso spese d'istruttoria nella misura di cui al successivo art. 28, e della cauzione provvisoria di € 25,82.

Art. 3 - Provvedimento di concessione

1. Le occupazioni di cui all'art. 1 possono avvenire previo provvedimento di concessione rilasciato dal Funzionario Responsabile del servizio, o nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Ogni provvedimento deve essere corredato dal parere dei seguenti servizi, da rilasciare entro gg. 5 dalla richiesta da parte del Responsabile del servizio incaricato alla gestione della tassa:
 - a) Servizio LL.PP: concernente la esatta indicazione dell'area interessata per la catalogazione in relazione alla categoria della stessa area, nonché la verifica della superficie e la quantificazione del deposito cauzionale come previsto nel successivo art. 11;
 - b) Servizio di Vigilanza: concernente la verifica delle condizioni d'intralcio alla circolazione stradale ed alla pubblica incolumità, nonché eventuali verifiche di requisiti di legge connessi allo scopo dell'occupazione;
 - c) Servizio Urbanistica: concernente la verifica del rispetto delle norme urbanistiche e dell'architettura ed arredo urbano;
3. Il provvedimento di concessione, redatto in bollo, deve riportare l'esatta individuazione del richiedente, l'indirizzo, domicilio e codice fiscale, l'eventuale partita IVA, l'esatta individuazione del bene con planimetria per aree od immobili, caratteristiche e dimensioni di eventuali manufatti, categoria dell'area da occupare, tariffa.
4. Il provvedimento deve essere rilasciato entro gg. 30 dalla richiesta e deve riportare un numero progressivo, la data di rilascio e le prescrizioni fissate dall'Amministrazione comunale per l'occupazione.
5. Il provvedimento è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria nonché, al rimborso delle spese per le copie del regolamento e di istruttoria.
6. La copia del provvedimento dovrà essere sottoscritta, per accettazione, dal richiedente.

Art. 4 - Concessione del diritto di occupazione

1. Le concessioni del diritto di occupazione sono subordinate all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia e dei regolamenti comunali di polizia locale, di igiene, di edilizia e delle leggi in materia di circolazione stradale.
2. Le concessioni sono sempre accordate dall'amministrazione comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi verso i quali i concessionari dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.

Art. 5 - Condizioni di occupazione.

1. Le concessioni non precedute dal rilascio del provvedimento cui all'art. 3 e registrato nei modi e forme di legge non esplicano alcuna efficacia giuridica nei confronti del Comune o dei terzi.
2. Il concessionario dovrà inoltre sottostare alle seguenti condizioni:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza nei modi e nei termini di cui all'art.3;
 - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli ed a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo quelle norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini che saranno impartite da questa amministrazione;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli o pedoni apponendo i prescritti segnali di pericolo;
 - f) eseguire tutti i lavori per il ripristino del bene occupato al termine della concessione;
 - g) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che dovesse sostenere per la esecuzione di lavori pubblici patrimoniali per effetto delle opere costruite in concessione;
 - h) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'amministrazione comunale o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, evitando noie e spese al Comune che in caso faranno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione s'intenderà come non avvenuta ove l'amministrazione nel pubblico interesse non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
 - i) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nella licenza o atto di concessione esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati ai terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

Art.6 - Norme per la esecuzione di lavori.

1. Durante la esecuzione di lavori il concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste da leggi e regolamenti in vigore e dagli usi e consuetudini locali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto di concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico e ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica e in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione nel rispetto delle norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine e di altri mezzi che possano cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità che verrà a ricadere interamente sul concessionario.
 - f) apporre idonea segnaletica previa verifica della polizia urbana.

Art. 7 - Demolizioni ed uso di opere esistenti.

1. Il provvedimento di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non autorizzate e non esonera lo stesso dall'obbligo di rispettare i beni ottenuti rimanendo proibito ad essi arrecarvi qualsiasi danno, di infiggervi pali, chiodi e punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento salvo i casi in cui, per evidenti necessità, abbia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riporre tutto in pristino a lavoro ultimato.
2. In caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione ricevuta dall'Amministrazione il concessionario potrà demolire opere murarie e stradali esistenti ma è tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione delle opere residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo il Comune delle opere distrutte.

Art. 8 - Trapassi delle concessioni.

1. Le concessioni sono strettamente personali.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante da dichiararsi dal concessionario anticipatamente in modo che possano essere specificati nel provvedimento di concessione.
3. E' vietata qualsiasi subconcessione.
4. E' ammesso il trapasso del bene da uno ad altro concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso dell'Amministrazione e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti. Tale trasferimento darà luogo a nuovo atto di concessione con il pagamento integrale di quanto previsto, esclusi ogni restituzione o conteggio della tassa già pagata, che resta a beneficio del Comune.

Art. 9 - Trasferimento dell'occupazione.

1. Il concessionario che intende trasferire l'occupazione in un altro spazio libero deve chiedere una nuova concessione all'Amministrazione, assoggettandosi agli oneri di cui all'art. 3.
2. Qualora il trasferimento sia ordinato dall'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse si provvederà al conteggio della contabilizzazione della nuova tassa proporzionalmente al tempo residuale della concessione.

Art.10 - Cessazione, Decadenza e Revoca delle concessioni.

1. Chi cessa volontariamente dalla occupazione prima del termine stabilito nel provvedimento di concessione non avrà diritto al rimborso anche parziale della tassa o a rifusione o compenso di sorta.
2. E' vietato qualsiasi monopolio o accaparramento del suolo pubblico disponibile anche con il pagamento della tassa dovuta, che possa ledere l'interesse degli altri cittadini o aspiranti alle concessioni.
3. Qualsiasi accordo tra concessionari per monopolizzare o accaparrare il suolo porterà senz'altro alla decadenza delle concessioni fatte in loro favore che saranno poi rinnovate a giudizio dell'Amministrazione tenuto conto delle esigenze pubbliche e dell'interesse degli altri cittadini.
4. Si incorre nella decadenza dalla concessione qualora non si adempia alle condizioni imposte nel provvedimento di concessione o alle norme stabilite nelle leggi o regolamenti vigenti in materia e quando il concessionario ritarda il pagamento della tassa, per due volte nel periodo di concessione, oltre gg.30 dalla prevista scadenza.
Si incorre, altresì, nella decadenza:
 - a) allorché l'interessato non sia addivenuto alla sottoscrizione del provvedimento di concessione nel termine di mesi tre dall'invito o non abbia provveduto al versamento delle somme richieste;
 - b) allorché il concessionario non si sia avvalso della concessione accordatagli nei sei mesi dalla data di sottoscrizione del provvedimento previsto dall'art. 3;
 - c) qualora si produca il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia ecc.. ricevendo così una caratteristica tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte di questo Comune.

5. Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le stesse disposizioni previste per la revoca, di cui ai successivi commi.
6. Qualora l'interesse pubblico, per mutate circostanze, esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'amministrazione comunale ha il diritto di revocarne la concessione, con notifica all'interessato del provvedimento di revoca. Tale provvedimento è insindacabile da parte del concessionario che resterà obbligato al ripristino del bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando eventuali danni al Comune o ai terzi.
7. La revoca della concessione è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero. Nell'ordinanza sarà assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato decorso il quale detti lavori saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito all'atto del rilascio del provvedimento di concessione.
8. La revoca delle concessioni od autorizzazioni concernente l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo rapportata al periodo di utilizzo, senza altri diritti a risarcimento di varia natura.
9. Tutte le concessioni s'intendono accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi con facoltà di modifica, sospensione o revoca in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'amministrazione.

Art. 11 - Deposito cauzionale.

1. A garanzia della concessione verrà richiesto un deposito cauzionale, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, che resterà vincolato a favore del Comune fino alla scadenza della concessione medesima, per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel provvedimento di concessione.
2. Il pagamento del deposito cauzionale esonera il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione.
3. Per le spese di manutenzione o ripristino del bene concesso, per danni arrecati a terzi od altro il deposito cauzionale va determinato sulla base del 50 per cento della presunzione di spesa quantificata dal Dirigente dell'ufficio tecnico comunale ed, in ogni caso, in misura non inferiore a € 25,82.
4. Per le occupazioni a carattere permanente il deposito cauzionale deve garantire il pagamento di almeno una annualità della tassa, con arrotondamento per eccesso a € 25,82.
5. L'Amministrazione comunale darà comunicazione al concessionario delle somme eventualmente trattenute dal deposito cauzionale che, in ogni caso, dovrà essere reintegrata entro gg. 30, restando impregiudicato il diritto del Comune agli oneri aggiuntivi conseguenti al ritardo del pagamento.

Art. 12 - Graduazione e determinazione della tassa.

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare del provvedimento di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto anche abusivo, in base alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, oppure per manifestazioni od iniziative a carattere politico purché l'area non ecceda i 10 metri quadrati.

Art. 13 - Classificazione del Comune di Crotone.

1. Il Comune di Crotone viene classificato, ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni, in base alla popolazione residente al 31 dicembre 1992, nella classe III (con popolazione da oltre 30.000 a 100.000 abitanti).

Art. 14
Classificazione delle categorie.

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche vengono classificate nelle seguenti categorie:

a) 1^a categoria

-**Piazza** Caputi - Corrado Francesco - De Gasperi - Della Resistenza - Duomo - Gandhi - Gramsci - Lucifero - Maestri del Lavoro - Pitagora - Turano - Umberto I°.

-**Corso** Emanuele Vittorio - Matteotti - Mazzini - Messina .

-**Viale** Gallucci Leonardo - Gramsci - Magna Grecia - Regina Margherita.

-**Via** Bologna - Borelli Elvidio - Borsellino Paolo - Cappuccini - Carrara - Colombo Cristoforo - Cutro - Da Fiore Gioacchino - Daniele Antonio - Dei Greci - Dei Mille - Di Vittorio Giuseppe - Esterna Verdogne - Falcone Giovanni - Firenze - Giovanni Paolo II - La Pira Giorgio - Libertà - Manna Giacomo - Messinetti Silvio (ex via Vittoria) - Minniti Tito - Miscello Da Ripe - Nazioni Unite - Nicoletta Mario - Panella - Pantusa - Paternostro Silvio - Pignataro - Poggioreale - Raimondi Pietro - Reggio - Roma - Ruffo - Scalfaro Ercole - Settino Luigi - Sculco Francesco - Tedeschi Azaria - Tellini Generale - Torino - Vecchia Carrara - XXV Aprile - Venezia - Vittorio Veneto - Umberto I°.

- **Largo** Covelli .

b) 2° categoria

Le vie e piazze, ivi comprese quelle della Frazione Papanice, non appartenenti nella 1^a e nella 3^a categoria.

c) 3^a categoria

Tutte le vie appartenenti alle seguenti contrade e località :

Alfieri - Apriglianello - Brasimato - Bucchi - Cannoniere - Cantorato - Capo delle Colonne - Carpenterieri - Cipolla - Crepacuore - Gabella - Iannello - Località Papaniciaro - Margherita - Poggio Pudano - Ponticelli - Salica - Trafinello - Zigari -

Art. 15 - Tariffe occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti si applica la tariffa su base annua riportata nella Tabella "A" richiamata nel successivo art. 29;

a) Occupazioni in genere

1° categoria..... al mq./ml. € 40,09;

2° categoria..... al mq./ml. € 34,29;

3° categoria..... al mq./ml. € 2789.

b) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo

1° categoria..... al mq./ml. € 2928;

2° categoria..... al mq./ml. € 2446;

3° categoria..... al mq./ml. € 19,6 ;

c) Occupazioni con tende fisse o retrattili

1° categoria..... al mq./ml. € 1220;

2° categoria..... al mq./ml. € 1029;

3° categoria..... al mq./ml. € 8,37.

Per le tende retrattili la superficie va calcolata sulla massima proiezione.

d) Passi carrabili

1° categoria..... al mq. € 2034 ;

2° categoria..... al mq. € 1714;

3° categoria..... al mq. € 1394 ;

e) Divieto di sosta agli accessi e passi carrabili costruiti direttamente dal Comune

1° categoria..... al mq. € 2034;

2° categoria..... al mq. € 1714 ;

3° categoria..... al mq. € 1394 ;

f) Passi carrabili di accesso ai distributori di carburanti

1° categoria..... al mq. € 2034;

2° categoria..... al mq. € 1714 ;

3° categoria..... al mq. € 1394;

g) Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo per condutture, cavi, impianti in genere, ecc.

1° categoria..... al Km. o frazione € 258,23;

2° categoria..... al Km. o frazione € 206,58;

3° categoria..... al Km. o frazione € 129,11;

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica ai sensi della legge 549/95.

h) Distributori di carburante

Località	Serbatoio fino a 3000 lt.	Per ogni 1000 lt.in più o frazione
- centro abitato	€ 68,17	€ 13,3
- zona limitrofa	€ 41,83	€ 8,37
- sobborghi e zone limitrofe	€ 23,24	€ 4,6
- frazioni	€ 11,36	€ 2,27

i) Distributore di carburanti – Ulteriori spazi occupati con impianti o apparecchiature ausiliari

1° categoria..... al mq. o frazione € 4069;

2° categoria..... al mq. o frazione € 3429;

3° categoria..... al mq. o frazione € 2789;

l) Impianto ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi

- centro abitato € 23,24

- zona limitrofa € 15,49

- frazioni,sobborghi e zone periferiche € 11,36

Art. 16 - Occupazioni con chioschi all'interno di aree a verde e ville comunali.

1. I soggetti concessionari, che occupano spazio pubblico con chioschi e coloro che intendono richiedere la concessione di suolo per impiantarvene dei nuovi all'interno delle aree a verde individuate con deliberazione consiliare n° 81 del 22.12.1997, sono esentati dal pagamento della tassa di occupazione fermo restando l'impegno ad ottemperare gli obblighi previsti dalla convenzione per la manutenzione ordinaria degli spazi affidati come stabilito nella citata deliberazione ed il pagamento del canone d'uso così come previsto dal Regolamento TOSAP.

Art.17 - Occupazioni finalizzate all'arredo urbano

1. Al fine di incrementare le iniziative tendenti al miglioramento e sviluppo dell'arredo urbano mediante la sistemazione di vasi, fioriere e similari i soggetti singoli o gli organismi che faranno richiesta di suolo pubblico finalizzato a tale scopo, debitamente autorizzati e fermo restando il pagamento dei diritti previsti per il rilascio degli atti concessori e l'obbligo di manutenzione delle opere di arredo,sono esentati dal pagamento della tassa di occupazione.

Art. 18 - Canone uso per occupazioni permanenti.

1. Oltre alla relativa tassa, per le occupazioni permanenti utilizzate per l'esercizio di attività commerciali, artigianali od industriali si applica il canone di uso, su base annua, così determinato:

1^ categoria..... € 6,51 al mq./ml.;

2^ categoria..... € 4,34 almq./ml.;

3^ categoria..... € 2,17 almq./ml..

2. Restano esclusi da tale applicazione i passi carrabili, le tende e quelle occupazioni, anche se considerati accessori del bene concesso, di utilizzo diverso da quello specificato al precedente comma.

3. Le tariffe annue del canone di uso seguiranno le stesse modalità di applicazione della relativa tassa.

4. Per le occupazioni eseguite da chioschi, box e simili utilizzati per l'esercizio di attività commerciali, artigianali od industriali saranno applicate le seguenti tariffe :

Superficie	Tariffe annuali al mq./ml.		
	1 [^] cat.	2 [^] cat.	3 [^] cat.
- fino a 10 mq./ml.	€ 21,69	€ 16,27	€ 1,85
- eccedenza da 11 a 20 mq./ml.	€ 16,26	€ 12,20	€ 8,14
- oltre 20 mq./ml	€ 10,85	€ 8,13	€ 5,42

Art. 19 - Disciplina passi carrabili.

1. Per la costruzione e manutenzione dei passi carrabili si osserveranno tutte le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale.
2. La concessione del passo carrabile è limitata ai soggetti privati per gli immobili destinati ad attività economiche, garages. E' facoltà dell'Amministrazione di concedere l'autorizzazione in altri casi, previa disamina della richiesta e delle motivazioni.
3. La superficie da tassare per i passi carrabili è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
4. Non danno luogo ad applicazione della tassa:
 - le semplici coperture di aree con il manto bituminoso o la sistemazione di aree antistanti gli accessi con materiale ghiaioso o di altro genere in quanto dette opere attengono alla sistemazione del fondo stradale e non integrano il concetto di manufatto;
 - le coperture di fossi o di canali lungo le strade quando tali manufatti, nella sostanza, rappresentano un'opera di pubblico interesse essendo costruiti per il vantaggio della collettività generalizzata; sono, invece, tassabili come passi carrabili le coperture di fossi e canali effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari allo scopo di facilitare l'accesso veicolare alle stesse.
5. Sono da ritenere tassabili come passi carrabili quei manufatti costituiti dal semplice smusso dei marciapiedi per l'accesso di veicoli a locali privati; in questo caso il manufatto tassabile è solo lo smusso.

Art. 20 - Segnale di "Passo Carrabile" - "Divieto di sosta" .

1. Al concessionario del passo carrabile o del divieto di sosta verrà consegnato il relativo cartello che dovrà essere esposto all'esterno del manufatto. Detti segnali avranno una numerazione progressiva impressa sullo stesso in modo da non permettere alcuna manomissione da parte degli utenti. La medesima numerazione dovrà essere indicata nel provvedimento di concessione.
2. Per l'utilizzo sarà corrisposto un canone annuo di € 10,33 che verrà riscosso con le stesse modalità della tassa di occupazione.
3. Il segnale dovrà essere restituito al momento della cessazione; per la mancata consegna, lo smarrimento o la sottrazione del segnale il contribuente dovrà versare la sanzione di € 103,29.
4. Il cartello restituito dal contribuente dovrà essere distrutto con apposito verbale a firma del Dirigente del servizio.

Art. 21 - Tariffe e Riduzioni occupazioni temporanee

1. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione secondo le misure giornaliere di tariffa, che per ore o fasce orarie non possono essere inferiori a € 0,20 al metro quadrato e per giorno, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione; per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive non possono essere inferiori a € 0,12. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa viene fissata in € 0,12 al metro quadrato e per giorno, indipendentemente dalla categoria di riferimento dell'occupazione e omnicomprensiva delle riduzioni previste dalle norme di legge in materia. Le tariffe giornaliere sono quelle riportate nella Tabella "B" richiamata nel successivo art.29.
2. Sono previste le seguenti riduzioni:

a) Riduzione del 30 per cento.

- Per le occupazioni con autovetture di uso privato su aree destinate dal Comune.

b) Riduzione del 50 per cento.

- Per i venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono il loro prodotto;
- Per l'esercizio dell'attività edilizia per sè o per conto terzi;
- Per le occupazioni di durata non inferiore al mese o ricorrenti convenzionate.

c) Riduzione del 80% per cento.

- Per manifestazioni politiche, culturali o sportive.

3. Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 507/93 e successivo regolamento comunale d'attuazione della Tassa rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 28.09.95, n.71 e successive integrazioni e modificazioni, per tutte le occupazioni temporanee di suolo pubblico é dovuta, contestualmente alla TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento secondo le misure tariffarie previste dal vigente regolamento comunale TARSU; la misura minima giornaliera viene fissata in € 0,78

Art. 22- Occupazioni temporanee con tavolini, gazebo e similari per particolari attività

1. Al fine di incrementare le attività legate al turismo, per le occupazioni temporanee di suolo pubblico di bar, di ristoranti, di pizzerie e di altre assimilabili, con tavolini, gazebo e altre strutture similari comunque amovibili, la tariffa è fissata per categoria nella seguente misura giornaliera:

- 1^ categoria € 0,70 al mq.; 2^ categoria € 0,5 al mq.; 3^ categoria € 0,35 al mq.;

fermo restando quanto dovuto per diritti, cauzioni, tassa rifiuti giornaliera e quant'altro previsto da norme regolamentari o di legge.

Art.23 - Occupazioni temporanee convenzionate

1. La tariffa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese o con carattere ricorrente devono essere convenzionate.
2. Il concessionario deve sottoscrivere l'autorizzazione previo pagamento anticipato, in unica soluzione, della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione.
3. Il pagamento rateale che non può eccedere i tre mesi consecutivi comporta il pagamento degli interessi legali per la dilazione e dovrà essere garantito da fidejussione bancaria o assicurativa o in titoli di Stato; la prima rata dovrà essere versata contestualmente alla domanda.
4. Qualora l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella richiesta non si ha diritto ad alcun rimborso per il periodo residuale non utilizzato.
5. La riduzione per le occupazioni convenzionate si cumula con tutte le altre riduzioni eventualmente applicabili.

Art. 24 - Provvedimento di autorizzazione per le occupazioni temporanee.

1. Il provvedimento di autorizzazione viene rilasciato dal Responsabile del servizio, previa acquisizione dei nulla-osta di cui al precedente art.3, nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. In caso di ritardo nel rilascio dei nulla-osta da parte dei servizi competenti e nei casi urgenti l'autorizzazione, sempre revocabile, può essere rilasciata prima dell'acquisizione dei predetti nulla-osta.

Art. 25 - Versamento della tassa per le occupazioni temporanee.

1. Per le occupazioni temporanee giornaliere non ricorrenti ovvero per quelle inferiori a giorni dieci, il versamento può essere effettuato al personale comunale incaricato, con appositi bollettari in carta chimica. Ogni bollettario dovrà contenere non meno di 50 bollette, in duplice copia, delle quali la seconda va consegnata come ricevuta all'occupante.

Ogni ricevuta deve contenere il cognome, il nome o la ragione sociale, la partita iva o in mancanza il codice fiscale, la categoria dell'area, la superficie, la tariffa giornaliera od oraria, i giorni o le ore di occupazione e la fascia oraria di utilizzo.

2. Nel caso di occupazione oraria, riferita a più giorni, la fascia oraria deve essere uguale per tutti i giorni previsti.

Art. 26 - Fiere e Mercati.

1. In occasione di fiere attrezzate, quali la fiera mariana e il mercato mensile, la tassa è commisurata alla superficie occupata all'interno dell'area stabilita secondo le seguenti tariffe che risultano omnicomprendenti delle riduzioni o maggiorazioni previste dalle norme di legge in materia:

MERCATI - Tariffa giornaliera al mq./ml. € 0,89

FIERA MARIANA - Tariffa giornaliera

- Occupazioni in genere al mq./ml. € 1,55

- Vimini, Vasi e Piante – Merce usata al mq/ml € 0,78

2. Per i mezzi di trasporto la tariffa è quella corrispondente al genere di vendita.

3. Viene determinato, altresì, il diritto fisso nella misura di € 4,65 per le occupazioni nell'area destinata al mercato mensile e in € 11,63 per la fiera mariana.

4. In occasione della fiera mariana, a garanzia di eventuali danni arrecati, al fine di porre in pristino il bene occupato al termine della occupazione, deve essere versato un deposito cauzionale nelle seguenti misure:

Occupazione fino a 10 mq. € 38,73

Occupazione fino a 20 mq. € 77,48

Oltre 20 mq. € 154,94

5. Il pagamento del deposito cauzionale esonera il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione.

6. La cauzione sarà vincolata dal Comune fino al termine della concessione e verrà restituita secondo le modalità stabilite dal Dirigente del servizio.

7. La partecipazione a fiere o mercati deve essere preceduta da domanda indicante oltre i dati identificativi del richiedente, il domicilio, la sede legale, il codice fiscale, la partita iva, la superficie da utilizzare, i prodotti da commercializzare nonché la ricevuta di versamento di quanto dovuto compresa la cauzione e la fotocopia dell'autorizzazione comunale o l'iscrizione al REC.

La domanda deve pervenire al Comune almeno 15 giorni prima del giorno stabilito per il mercato mensile e 30 giorni prima del giorno d'inizio della fiera mariana.

Il Dirigente della Polizia Amministrativa, dopo la verifica delle condizioni di ammissibilità in relazione alle norme sul commercio ed alla disponibilità degli spazi, appone il proprio nulla-osta trasmettendo gli atti al Servizio Finanziario per l'emissione del provvedimento autorizzativo.

Art. 27 - Mercatino dell'antiquariato

1. Nell'ambito delle attività di promozione turistico culturale ed al fine di rilanciare l'immagine complessiva della città le occupazioni di suolo pubblico relative al mercatino mensile dell'antiquariato vengono esentate dal pagamento della relativa tassa di occupazione, fermo restando l'impegno da parte dei partecipanti al rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di traffico e codice della strada nonché da quanto contemplato da normative e regolamenti anonari.

Art. 28 - Rimborso spese d'istruttoria

1. Per l'istruttoria della concessione o dell'autorizzazione, ogni richiedente dovrà rimborsare, oltre alle spese di bolli ed altre imposte relative alla registrazione degli atti, le seguenti spese forfettizzate:

Occupazione permanente

Stampati € 5,42;

Spese varie € 10,85.

Spese di sopralluogo € 27,11;

2. Nel caso di ritardo nel pagamento le spese di stampati e varie si raddoppiano.

Detta maggiorazione subirà gli incrementi di interessi o mora conseguenti alle procedure coattive previste per la tassa.

Occupazione temporanea

Stampati € 3,87;

Spese varie € 7,74.

NORME FINALI

Art.29 - Tabelle riepilogative delle tariffe

1. Le tariffe della tassa di occupazione temporanea e permanente, deposito cauzionale, canone di uso e rimborso spese di istruttoria, contenute nei precedenti articoli sono riepilogate per comodità nelle tabelle "A" e "B" allegate al presente Regolamento.

2. Le tariffe si intendono automaticamente modificate a seguito di provvedimenti della Giunta comunale adottati ai sensi di legge.

Art. 30 - Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile il cui nominativo è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro sessanta giorni dalla nomina.

2. Il Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i rimborsi, i provvedimenti connessi all'attività, nonché l'istruttoria e il rilascio del provvedimento di concessione.

3. Nel caso di gestione in concessione alla nomina provvede il Concessionario fra i propri funzionari. Il Concessionario è obbligato a darne comunicazione al Comune e a tutti gli uffici previsti dalle vigenti norme.

Le attività di cui al precedente comma spettano al Concessionario ad eccezione dell'istruttoria e del rilascio del provvedimento di concessione che rimane di competenza del Comune.

Art. 31 –Regolarità contributiva

1. Il provvedimento di concessione di cui all'art. 3 potrà essere rilasciato solo a condizione che il richiedente sia in regola con il pagamento dei tutti i tributi locali dovuti.

Tale attestazione sarà autocertificata dal richiedente e dovrà essere esplicitamente richiamata nel provvedimento autorizzativo.

Art. 32 - Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs.15 novembre 1993, n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni, al vigente regolamento comunale generale delle entrate, al vigente regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative, nonché ad ogni altra vigente disposizione legislative applicabile al tributo.

Art. 33 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2015.

Art. 34 – Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del comune, unitamente alla modulistica tipo per le richieste di concessione.

Allegati Tabella "A" e "B" al Regolamento della Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) approvato con deliberazione C. C. n° _____ del _____.

Tabella "A"

TARIFFE T.O.S.A.P. TEMPORANEA PER L'ANNO 2015

Descrizione occupazione al mq./al giorno	1^ cat.	2^ cat.	3^ cat.
TARIFFA MINIMA	0,35		
MANIFESTAZIONI POLITICHE CULTURALI O SPORTIVE	0,20		
ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE	0,20		
PARTICOLARI ATTIVITA' con tavolini, gazebo e similari	0,70	0,50	0,35
OCCUPAZIONI IN GENERE:			
per giorno fino a 14 gg.	4,13	2,45	0,77
per giorno non inferiore a 15 gg.	3,17	1,87	0,57
SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI			
per giorno fino a 14 gg.	2,12	1,27	0,41
per giorno non inferiore a 15 gg.	1,60	0,94	0,28
TENDE E SIMILI			
per giorno fino a 14 gg.	1,19	0,70	0,21
per giorno non inferiore a 15 gg.	0,93	0,54	0,15
FIERE E FESTAGGEMENTI (escluso l'area fieristica)			
per giorno fino a 14 gg.	5,29	3,16	1,03
per giorno non inferiore a 15 gg.	4,01	2,39	0,77
SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO fino a 1 Km.			
di durata non super. a 30 gg.	Categoria Unica € 25,82		
con durata da 31 a 90 gg.	Categoria Unica € 33,57		
con durata da 91 a 180 gg.	Categoria Unica € 38,73		
con durata superiore a 180 gg.	Categoria Unica € 51,65		
per ogni Km. oltre il primo	aumento del 50%		
AUTOVETTURE USO PRIVATO	riduzione del 30%		
VENDITORI AMBULANTI - PUBBLICI SERVIZI - PRODUTTORI AGRICOLI	riduzione del 50%		
ATTIVITA' EDILIZIA	riduzione del 50%		
OCCUPAZIONI NON INFERIORE AL MESE O RICORRENTI	riduzione del 50%		
MERCATO MENSILE:			
OCCUPAZIONE IN GENERE al mq./ml.	1,35		
DIRITTO FISSO	7,00		
FIERA MARIANA :			
OCCUPAZIONE IN GENERE	2,35		
VIMINI, VASI E PIANTE - MERCE USATA	1,20		
DIRITTO FISSO	15,00		

DEPOSITO CAUZIONALE fino a 10 mq.di occupazione	38,73
fino a 20 mq.	77,48
oltre 20 mq.	154,94
RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA :	
stampati	3,87
varie	7,74
DEPOSITO CAUZIONALE (con esclusione della fiera mariana)	Minimo € 25,82
TARSUG misura minima giornaliera	1,00

Tabella "B"
TARIFFE T.O.S.AP. PERMANENTE PER L'ANNO 2015

DESCRIZIONE OCCUPAZIONE	1^ cat.	2^ cat.	3^ cat.	
IN GENERE al mq.	41,83	34,86	27,89	
SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI	30,10	24,87	19,63	
TENDE FISSE O RETRATTILI	12,54	10,48	8,37	
PASSI CARRABILI	20,91	17,42	13,94	
DIVIETO SOSTA E PASSI CARRABILI COSTRUTTI DAL COMUNE	20,91	17,42	13,94	
PASSI CARRABILI ACCESSO DISTRIBUTORI CARBURANTE	20,91	17,42	13,94	
SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CONDUTTURE, CAVI ecc. al km.o fraz.	258,23	206,58	129,11	
DISTRIBUTORI CARBURANTI ulteriori spazi con impianti o apparecchiature	41,83	34,86	27,89	
CANONE USO per attività commerciali, artigianali od industriali con:				
CHIOSCHI - BOX E SIMILI fino a 10 mq./ml al mq.	22,30	16,73	11,15	
CHIOSCHI - BOX E SIMILI fino da 11 a 20 mq./ml al mq.	16,72	12,54	8,37	
CHIOSCHI - BOX E SIMILI fino oltre 20 mq./ml al mq.	11,15	8,36	5,57	
CANONE USO in genere per attività commerciali, artigianali od industriali al mq.	6,69	4,46	2,23	
ALTRE	centro abitato	zona limitrofa	sobborghi	frazioni
DISTRIBUTORI CARBURANTI con serbatoio fino a 3000 lt. (tassa annua)	68,20	41,83	23,24	11,36
DISTRIBUTORI CARBURANTI per ogni 1000 lt. in più o frazione altri serbatoi	13,63	8,37	4,65	2,27
APPARECCHI DISTRIBUZIONE TABACCHI	23,24	15,49	11,36	11,36
RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA:				
STAMPATI	5,42			
SOPRALLUOGO	27,11			
VARIE	10,85			
SEGNALE PASSO CARRABILE - DIVIETO DI SOSTA canone annuo	10,85			
DEPOSITO CAUZIONALE: Almeno una annualità della tassa				